

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

ASTM S.p.A.

Ai sensi dell'art. 122 TUF e degli artt. 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

Premessa

- (a) In data 27 settembre 2018, Aurelia S.r.l. ("**Aurelia**"), società il cui capitale sociale è interamente detenuto da esponenti della famiglia Gavio, e Mercure Investment S.à r.l. ("**Mercure**"), società interamente controllata da Mercure Holding SCA, a sua volta gestita dal General Partner Mercure Management S.à r.l., quest'ultima controllata da Ardian S.A.S. ("**Ardian**"), hanno sottoscritto un patto parasociale (il "**Patto Parasociale**"), contenente disposizioni rilevanti ex art. 122, commi 1 e 5, lett. a), b) e c), TUF, volto a regolare i termini e le condizioni del loro rapporto quali soci di Nuova Argo Finanziaria S.p.A. ("**Nuova Argo**") ed avente ad oggetto, tra l'altro, la *governance* e i trasferimenti di azioni di Nuova Argo, ASTM S.p.A. ("**ASTM**") e SIAS - Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. ("**SIAS**").
- (b) In data 13 giugno 2019, nel contesto dell'operazione di fusione per incorporazione di SIAS in ASTM, approvata dai rispettivi Consigli di Amministrazione nel medesimo giorno, Aurelia e Mercure: (i) hanno sottoscritto un nuovo patto parasociale ("**Aurelia SHA**"), divenuto efficace a partire dal 2 gennaio 2020 (data di efficacia della predetta operazione di fusione per incorporazione di SIAS in ASTM), volto a disciplinare (a) il trasferimento e l'esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti societari (diversi dai diritti patrimoniali) di tante delle azioni ASTM direttamente detenute da Aurelia che, sommate alle azioni ASTM complessivamente detenute direttamente e indirettamente da Nuova Argo, rappresentino di volta in volta il 50% più un'azione del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto (e pertanto escludendo le azioni proprie di volta in volta detenute da ASTM) (la "**Partecipazione Rilevante**") e (b) il trasferimento delle azioni ASTM direttamente detenute da Aurelia che, di volta in volta, eccedano la Partecipazione Rilevante; (ii) hanno sottoscritto un accordo modificativo del Patto Parasociale (l' "**Accordo Modificativo**") che ha integrato ed aggiornato il testo di alcune previsioni di tale patto per tenere conto degli effetti dell'operazione di fusione per incorporazione di SIAS in ASTM. Il contenuto dell'Aurelia SHA e del Patto Parasociale, alla luce delle modifiche apportate per tramite dell'Accordo Modificativo, è stato reso noto ai sensi degli artt. 122 del TUF nonché 130 e 131 del Regolamento Emittenti in data 18 giugno 2019. Per ulteriori informazioni si rimanda alle informazioni essenziali relative all'Aurelia SHA, come da ultimo modificate in data 2 gennaio 2020, disponibili sul sito *internet* di ASTM (www.astm.it).
- (c) In data 8 settembre 2020 (la "**Data di Sottoscrizione**") Mercure, Nuova Argo e Aurelia (collettivamente le "**Parti**"), hanno sottoscritto un ulteriore patto parasociale ("**Nuovo Patto Parasociale**"), mediante il quale: (i) Aurelia ha concesso una deroga agli obblighi di *stand-still* assunti da Mercure ai sensi dell'articolo 12.4 del Patto Parasociale, consentendo che quest'ultima acquisisca un massimo n. 2.810.298 azioni di ASTM, rappresentative del 2% del suo capitale sociale, mediante una procedura di *reverse accelerated book-building* ed eventuali ulteriori acquisizioni sul mercato da effettuare entro il 18 settembre 2020 (l' "**Operazione**"), e (ii) sono state disciplinate talune obbligazioni di Mercure con riferimento al regime di trasferibilità e all'esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti societari (diversi dai diritti patrimoniali) inerenti alle azioni di ASTM che saranno eventualmente acquisite da Mercure per effetto del perfezionamento dell'Operazione.
- (d) Con comunicato stampa diffuso in data 8 settembre 2020 Mercure ha informato il mercato

dell'intenzione di acquistare fino a un massimo di n. 2.263.636 azioni di ASTM, pari a circa l'1,6% del capitale sociale di ASTM attraverso una procedura di *reverse accelerated book-building*, ad un prezzo per azione non superiore ad Euro 22 (il "RABB"). A tal fine, ha incaricato Intermonte SIM S.p.A. ("Intermonte") di agire in qualità di intermediario autorizzato e *sole bookrunner* per l'acquisto delle summenzionate azioni.

- (e) In data 9 settembre 2020, Mercure ha comunicato al mercato di aver concluso l'acquisto di n. 2.263.636 azioni di ASTM, pari a circa l'1,6% del capitale sociale di ASTM, nel contesto del suddetto RABB, per un prezzo pari a Euro 21 per ciascuna azione e un esborso complessivo pari circa a Euro 47,5 milioni.
- (f) Successivamente alla chiusura del RABB e fino alla data odierna Mercure ha acquisito ulteriori n. 122.014 azioni di ASTM (gli "Ulteriori Acquisti"), venendo a detenere n. 2.385.650 azioni di ASTM (la "Partecipazione Diretta"), rappresentative dell'1,698% del capitale sociale di quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 122 TUF e degli artt. 130 del Regolamento Emittenti, si riportano di seguito le principali disposizioni del Nuovo Patto Parasociale.

1. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale rilevano ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, del TUF.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Nuovo Patto Parasociale

ASTM S.p.A., società con sede in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 00488270018, capitale sociale pari a Euro 70.257.447,50, suddiviso in n. 140.514.895 azioni, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Si precisa che, alla data odierna, il controllo di ASTM è esercitato indirettamente e in via solitaria da Aurelia, per il tramite di Nuova Argo, ai sensi dell'art. 93 TUF e dell'art. 2359, comma 1, n. 2, cod.civ.

3. Soggetti aderenti al Nuovo Patto Parasociale e strumenti finanziari oggetto del Nuovo Patto Parasociale

3.1. Soggetti aderenti al Nuovo Patto Parasociale

Aderiscono al Nuovo Patto Parasociale le seguenti società (le "Parti"):

- a) Aurelia S.r.l., società con sede in Tortona (AL), Corso Romita n. 10, iscritta al Registro delle Imprese di Alessandria al n. 01126060068, capitale sociale pari a Euro 20.000.000,00 interamente detenuto da esponenti della famiglia Gavio;
- b) Mercure Investment S.à r.l., società con sede in Lussemburgo, 24, avenue Emile Reuter, L-2420, iscritta al Registro delle Imprese di Lussemburgo al n. B22156, il cui capitale è interamente detenuto da Mercure Holding SCA, a sua volta gestita dal General Partner Mercure Management S.à.r.l., quest'ultima indirettamente controllata da Ardian S.A.S.;
- c) Nuova Argo Finanziaria S.p.A., società con sede in Tortona, Corso Romita n. 10, iscritta al Registro delle Imprese di Alessandria al n. 02580070064, capitale sociale pari a Euro 30.000.000,00 detenuto, quanto al 60%, da Aurelia e, quanto al restante 40%, da Mercure.

Si precisa che, alla data odierna, Aurelia detiene, direttamente e per il tramite di Nuova Argo, complessive n. 69.361.688 azioni di ASTM pari al 49,363% del capitale sociale e al 53,448% dei diritti di voto esercitabili (calcolati al netto delle azioni proprie in portafoglio).

3.2. Strumenti finanziari oggetto del Nuovo Patto Parasociale

Il Nuovo Patto Parasociale ha ad oggetto l'intera Partecipazione Diretta.

La seguente tabella indica (i) il numero di azioni ASTM conferite al Nuovo Patto Parasociale, (ii) la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al totale delle azioni vincolate nel Nuovo Patto Parasociale, e (iii) la percentuale rappresentata dalle azioni conferite al Nuovo Patto Parasociale rispetto al capitale sociale di ASTM alla data di completamento dell'Operazione.

Aderenti al Patto	n. di azioni conferite al patto	% sul totale delle azioni conferite al patto	% sul capitale sociale di ASTM
Aurelia	-	-	-
Nuova Argo	-	-	-
Mercure	2.385.650	100%	1,698%
Totale	2.385.650	100%	1,698%

4. Contenuto del Nuovo Patto Parasociale

4.1. Deroga alla clausola di stand-still di cui all'art. 12.4 del Patto Parasociale

Aurelia, alla luce dell'art. 12.4 del Patto Parasociale, autorizza espressamente e per iscritto Mercure a:

- (i) acquistare o offrire di acquistare, o far acquistare o offrire di far acquistare a qualsiasi altro soggetto un massimo n. 2.810.298 azioni di ASTM, rappresentative del 2% del suo capitale sociale, mediante procedura di *reverse accelerated book-building* ed eventuali ulteriori acquisizioni sul mercato da effettuare entro il 18 settembre 2020; e
- (ii) stipulare qualsiasi contratto, accordo o convenzione nonché compiere qualsiasi atto necessario o appropriato per l'esecuzione dell'Operazione, sempre nel limite del numero di azioni e nel termine di cui alla precedente Premessa (c).

4.2. Esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti societari relativi alla Partecipazione Diretta

Mercure assume l'impegno ad esercitare i diritti di voto e gli altri diritti societari (diversi dai diritti patrimoniali) relativi alla Partecipazione Diretta nello stesso modo in cui Nuova Argo esercita i diritti di voto e agli altri diritti societari (diversi dai diritti patrimoniali) relativi alla propria partecipazione diretta in ASTM.

A tal fine Nuova Argo comunicherà per iscritto ad Aurelia e a Mercure, entro almeno un giorno lavorativo prima di ogni assemblea dei soci di ASTM, le proprie intenzioni in merito all'esercizio dei diritti voto e degli altri diritti societari (diversi dai diritti patrimoniali) relativi alle azioni ASTM dalla stessa detenute. In mancanza di tale comunicazione, il rappresentante di Mercure che parteciperà all'assemblea degli azionisti di ASTM eserciterà il diritto di voto relativo alla Partecipazione Diretta in conformità ai voti espressi da Nuova Argo.

4.3. Trasferimento delle azioni ASTM direttamente detenute da Mercure

4.3.1 Periodo di Lock-Up della Partecipazione Diretta

Per l'intera durata del Nuovo Patto Parasociale, Mercure non potrà trasferire, in tutto o in parte, la Partecipazione Diretta, né disporre in altro modo.

Il divieto di trasferimento della Partecipazione Diretta non opera in relazione ai trasferimenti totali o parziali effettuati dalla stessa da Mercure ad un Soggetto Ardian (come di seguito definito) (il "**Trasferimento Consentito**"), fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni specificate nel Nuovo Patto Parasociale, ivi inclusa la condizione che, in caso di Trasferimento Consentito, il Soggetto Ardian aderisca al Nuovo Patto Parasociale.

Per "Soggetto Ardian" devono intendersi: (i) i fondi Ardian Infrastructure Fund IV SCA, SICAR e Ardian Infrastructure Fund IV SCA, SICAR B; (ii) qualsiasi altro fondo o entità gestita, o nei cui confronti svolge servizi di *advisory*, da società il cui capitale sia, direttamente o indirettamente, di proprietà di Ardian e/o, in qualità di azionisti di minoranza, di dipendenti o ex dipendenti di Ardian Holding S.A.S. o di società dalla stessa controllate, il tutto come precisato nel Nuovo Patto Parasociale; (iii) qualsiasi società controllata da uno dei soggetti di cui ai precedenti punti (i) o (ii), il tutto come precisato nel Nuovo Patto Parasociale.

5. Durata

Il Nuovo Patto Parasociale è stato sottoscritto in data 8 settembre 2020 ed è entrato in vigore da tale data, fatta eccezione per le disposizioni riassunte ai precedenti paragrafi 4.2 e 4.3, divenute efficaci a decorrere dalla data di completamento del RABB, i.e. dal 9 settembre 2020.

Il Nuovo Patto Parasociale resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Le Parti hanno convenuto che il Nuovo Patto Parasociale dovrà intendersi automaticamente risolto nel caso in cui (i) Aurelia o Mercure cessi di essere azionista di Nuova Argo, ovvero (ii) Nuova Argo cessi di essere azionista di ASTM.

6. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 TUF

Le pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale non influiscono sul controllo di ASTM che è esercitato indirettamente e in via solitaria da Aurelia, per il tramite di Nuova Argo, ai sensi dell'art. 93 TUF e dell'art. 2359, comma 1, n. 2, cod.civ.

7. Deposito presso il Registro delle Imprese del Nuovo Patto Parasociale

Il Nuovo Patto Parasociale è stato depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Torino in data 11 settembre 2020.

8. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative al Nuovo Patto Parasociale

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi degli artt. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di ASTM (www.astm.it).

11 settembre 2020